

QUADRO NORMATIVO

<p>Articolo 3 R.D.n.12 del 30 gennaio 1941 “Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari”</p>	<p>Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento .</p> <p>Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28 .</p> <p>Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi</p>
<p>Articolo 101, comma 1, D.P.R.n.1229/1959 “Numero complessivo di ufficiali giudiziari”</p>	<p>Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura.</p>
<p>Articolo 106 , comma 1, D.P.R.n.1229/1959 “Attribuzioni dell'ufficiale giudiziario”</p>	<p>L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.</p>
<p>Articolo 107, D.P.R.n.1229/1959 “Notificazioni”</p>	<p>L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.</p> <p>Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.</p> <p>La notificazione per mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.</p>
<p>Articolo 156 c.p.c. “Rilevanza della nullità”</p>	<p>Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.</p> <p>Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.</p> <p>La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.</p>

<p>Articolo 160 “Nullità della notificazione”</p>	<p>La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157</p>
--	--

QUADRO GIURISPRUDENZIALE

<p>La notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario al di fuori dell'ambito territoriale di pertinenza dell'UNEP costituisce una mera irregolarità sanabile con la comparizione in giudizio del destinatario.</p>	<p>Cass. n. 2 del 5 gennaio 1945</p>
<p>La notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario extra-districtum non si considera affetta da nullità assoluta, ma soltanto da nullità relativa sanabile, con effetto ex tunc qualora abbia raggiunto il suo scopo, rappresentato dalla costituzione in giudizio, dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.</p>	<p>(recentemente Cass. n. 15372 del 6 luglio 2006; Cass. n. 14355 del 6 giugno 2013)</p>
<p>Ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'Ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere solo a notifiche nei confronti dei soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce a un procedimento che sia o che possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto</p>	<p>Cass. S.U. n. 6271 del 23 marzo 2005</p>
<p>Elemento costitutivo essenziale idoneo a rendere un atto qualificabile come notificazione, la cui mancanza determina l'inesistenza della notifica, è rappresentato dallo svolgimento dell'attività di notificazione da parte di un soggetto qualificato, dotato in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da ritenere esistente e individuabile il potere esercitato.</p>	<p>Cass. S.U. n. 14916 del 20 luglio 2016</p>